



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 febbraio 2014
(OR. en)**

5876/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0031 (NLE)**

**PESC 88
RELEX 71
COAFR 20
COARM 18
FIN 78**

PROPOSTA

Origine:	Commissione europea/Alto rappresentante
Data:	3 febbraio 2014
n. doc. Comm.:	JOIN(2014) 4 final
Oggetto:	Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento JOIN(2014) 4 final.

All.: JOIN(2014) 4 final



ALTA RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE EUROPEA
PER GLI AFFARI ESTERI
E LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 3.2.2014
JOIN(2014) 4 final

2014/0031 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

RELAZIONE

- (1) Il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe¹ attua diverse misure restrittive previste dalla decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe², tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone fisiche o giuridiche, entità e organismi.
- (2) Il Consiglio ha deciso di prorogare la sospensione del divieto di viaggio e delle misure di congelamento dei beni in vigore nei confronti della maggior parte delle persone ed entità di cui all'allegato I della decisione 2011/101/PESC e di applicare tale sospensione ad altre otto persone. La sospensione non sarà applicata alle due persone rimanenti e a un'entità.
- (3) Poiché alcune di queste misure sono attuate a livello di UE, la loro attuazione richiede un'ulteriore azione dell'Unione.
- (4) Occorre aggiornare opportunamente il regolamento (UE) n. 314/2004 del Consiglio.

¹ GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.

² GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6.

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la proposta congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio³ attua diverse misure restrittive previste dalla decisione 2011/101/PESC del Consiglio⁴, tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone fisiche o giuridiche, entità e organismi.
- (2) Il Consiglio ha deciso di rinnovare la sospensione del divieto di viaggio e delle misure di congelamento dei beni in vigore nei confronti della maggior parte delle persone ed entità di cui all'allegato I della decisione 2011/101/PESC e di estendere tale sospensione ad altre otto persone.
- (3) Poiché alcune di queste misure rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 314/2004, introducendo in particolare un nuovo allegato IV che comprende otto nuove persone a cui si applica la sospensione dei divieti in aggiunta alle 81 persone e alle 8 entità per le quali la sospensione era stata disposta dal regolamento (UE) n. 298/2013.
- (5) Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

³ Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 55 del 24.2.2004, pag.1).

⁴ Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 314/2004 è così modificato:

(1) all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

“4. L'applicazione dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 è sospesa nella misura in cui riguardano persone ed entità elencate nell'allegato IV.”

(2) L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato IV.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 298/2013 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*